



N. 84 - luglio 2015

## **Disegno di legge A.S. n. 1119-B "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale"**

Il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera, modificato dal Senato e nuovamente modificato dall'altro ramo del Parlamento, riforma la disciplina della diffamazione a mezzo stampa, intervenendo sulla legge sulla stampa, sui codici penale e di procedura penale, sui codici civile e di procedura civile. Punto qualificante dell'intervento è **l'eliminazione della pena detentiva per i delitti contro l'onore (ingiuria e diffamazione)**, che tuttavia conservano la natura giuridica di delitto.

### **Contenuto**

L'**articolo 1** reca una serie di **modifiche alla legge sulla stampa** (Legge 8 febbraio 1948, n. 47). In particolare:

- aggiunge un ulteriore comma all'articolo 1 (la cui rubrica reca "*Definizione di stampa o stampato*"), con il quale **estende l'ambito di applicazione** della legge sulla stampa **alle testate giornalistiche on line** registrate presso le cancellerie dei tribunali (**comma 1**);
- modifica, al **comma 2**, la disciplina del **diritto di rettifica** di cui all'articolo 8 della legge n. 47 del 1948 nei seguenti aspetti:
  - con la sostituzione del primo comma prevede che le dichiarazioni o le rettifiche della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell'onore o nella reputazione, debbano essere

pubblicate **senza commento, senza risposta, senza titolo** e con l'indicazione del titolo dell'articolo ritenuto diffamatorio, dell'autore dello stesso e della data di pubblicazione; ciò a meno che le dichiarazioni o le rettifiche non siano suscettibili di incriminazione penale o non siano inequivocabilmente false. *L'altro ramo del Parlamento ha modificato tale norma inserendo l'espresso riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione, oltre al richiamo alle dichiarazioni o rettifiche "inequivocabilmente" false (lettera a);*

- con l'integrazione del secondo comma, disciplina specificamente la **rettifica sulle testate giornalistiche on line**; precisa che gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro 2 giorni dalla richiesta (come per i quotidiani cartacei), con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia rettificata, in testa all'articolo relativo alla notizia stessa, senza modificarne la URL (ovvero l'*Uniform Resource Locator*, cioè la sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo Internet della testata on line); se la testata giornalistica fornisce un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno già avuto accesso alla notizia originaria. *L'altro ramo del Parlamento ha inserito altresì il richiamo alle identiche modalità di accesso al sito e alle identiche caratteristiche grafiche (il testo licenziato dal Senato faceva riferimento alla rilevanza della notizia) (lettera b);*

- disciplina la rettifica rispetto alle **trasmissioni televisive o radiofoniche** (si applica l'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005, TU radiotelevisione) (**lettera d**);
- disciplina la rettifica con riferimento alla **stampa non periodica** (es. libri) prevedendo che, a richiesta dell'offeso, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale (editore, se l'autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, se l'editore non è indicato o non è imputabile), provvedano alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata sul sito e nelle nuove pubblicazioni elettroniche entro 2 giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata. Nell'impossibilità di procedere alla ristampa dell'opera o alla pubblicazione sul sito internet del diffamante, entro 15 giorni la rettifica dovrà essere pubblicata sull'edizione *on line* di un quotidiano a diffusione nazionale. *La Camera dei deputati, modificando la disposizione in esame, ha introdotto il termine di 15 giorni per la pubblicazione della rettifica (senza sopprimere il termine di due giorni per la rettifica via Internet); ha precisato che la lesione può riguardare anche l'onore; ha introdotto anche qui il richiamo a rettifiche "inequivocabilmente" false e infine ha introdotto il termine di 15 giorni per la pubblicazione in rettifica sull'edizione on line di un quotidiano a diffusione nazionale nel caso in cui la ristampa non sia possibile (lettera e);*
- in caso di **inerzia nella pubblicazione della rettifica**, l'interessato può richiedere al giudice di ordinare la pubblicazione adottando un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato. Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata *on line* o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l'ordine di pubblicazione non viene rispettato (**lettera g**);
- modifica l'importo della **sanzione amministrativa** per la mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di rettifica: l'attuale sanzione (da 7.746 a 12.911 euro) è sostituita dalla sanzione da 8.000 a 16.000 euro (**lettera h**).
- introduce, al **comma 3**, nella legge sulla stampa l'articolo 11-*bis*, relativo al **risarcimento del danno** (con conseguente abrogazione dell'articolo 12 della legge 47/1948, in base al quale per la diffamazione a mezzo stampa la persona offesa può chiedere – oltre al risarcimento dei danni – una somma a titolo di riparazione, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato). La disposizione prevede che l'azione civile si prescriva in 2 anni e individua dei parametri di cui il giudice deve tenere conto nella quantificazione del danno derivante da diffamazione:
  - la diffusione quantitativa e la rilevanza (nazionale o locale) del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato;
  - la gravità dell'offesa;
  - l'effetto riparatorio della pubblicazione o della diffusione della rettifica.
- riscrive, al **comma 5**, l'articolo 13 della legge n. 47 del 1948. In tale articolo sono riunite le diverse fattispecie sanzionatorie relative alla diffamazione a mezzo stampa, per le quali **viene eliminata la pena della reclusione**. La diffamazione a mezzo stampa (ivi compresa quella relativa alle testate giornalistiche *on line*) è punita con la **multa da 5.000 a 10.000 euro** (*l'altro ramo del Parlamento ha introdotto l'espressa previsione del minimo di pena edittale*); se l'offesa consiste nell'**attribuzione di un fatto determinato falso**, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità, la pena è della **multa da 10.000 euro a 50.000 euro**. La condanna per questo delitto comporta l'applicazione della pena accessoria della **pubblicazione della sentenza** (articolo 36 c.p.) e nelle ipotesi di recidiva si applica la pena accessoria dell'**interdizione dalla professione di giornalista** per un periodo da un mese a sei mesi. *Sulla recidiva, la Camera dei deputati ha previsto che la pena ac-*

*cessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista si applica alla ipotesi di recidiva contemplata dall'articolo 99, secondo comma n. 1 c.p. e non - come stabilito nel testo licenziato dal Senato - alla recidiva reiterata di cui al quarto comma della citata norma codicistica.* Non sono punibili l'autore dell'offesa o il direttore responsabile o i soggetti di cui all'articolo 57-bis c.p. che provvedano alla rettifica secondo quanto previsto dall'articolo 8; ciò pare non precludere l'azione di risarcimento dei danni in sede civile. Soggiace invece alla pena prevista per la diffamazione il responsabile delle testate giornalistiche che, nonostante la richiesta, abbia rifiutato di pubblicare le rettifiche. *La Camera dei deputati ha modificato la disposizione prevedendo che la causa di non punibilità per la rettifica riguarda anche il direttore della testata radiofonica o televisiva.* In fine, con la sentenza di condanna il giudice dispone la **trasmissione degli atti al competente ordine professionale** per le determinazioni relative alle sanzioni disciplinari. specifica che, in caso di diffamazione *on line*, è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa.

L'articolo 2 del provvedimento **modifica il codice penale**, sostituendo:

- l'articolo 57 c.p., la cui rubrica non fa più riferimento alla sola stampa periodica, bensì ai reati commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione. La disposizione fa riferimento, al primo comma, alla **responsabilità del direttore** o vicedirettore responsabile, che risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della **violazione dei doveri di vigilanza** sul contenuto della pubblicazione. La **pena** è in ogni caso **ridotta** di un terzo e **non si applica la pena accessoria** dell'interdizione dalla professione di giornalista. *L'altro ramo del Parlamento ha soppresso la previsione - contemplata dal testo licenziato in prima lettura dal Senato - in base alla quale il direttore responsabile risponde anche per i*

*delitti commessi con il mezzo della stampa attraverso scritti non firmati.*

- l'articolo 594 c.p. relativo al reato di **ingiuria**, la cui fattispecie base (comma 1) è attualmente punita con la pena della reclusione fino a sei mesi o della multa fino a 516 euro. La riforma **elimina la pena della reclusione**, sanzionando l'ingiuria - anche quando commessa per via telematica - con la **multa fino ad un massimo di 5.000 euro**. La pena è aumentata fino alla metà qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone.
- l'articolo 595 c.p., in tema di **diffamazione**: l'attuale sanzione della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.032 euro è sostituita dalla **multa da 3.000 a 10.000 euro**. Come per la diffamazione a mezzo stampa e l'ingiuria, l'attribuzione di un fatto determinato costituisce un'aggravante, punita con la **multa fino a euro 15.000** (oggi tale fattispecie è sanzionata con la reclusione fino a due anni o la multa fino a euro 2.065). Un'ulteriore aggravante si applica quando il fatto è commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in atto pubblico o in via telematica.

*La Camera dei deputati ha poi soppresso l'articolo 3 del testo licenziato dal Senato, il quale recava misure a tutela della persona diffamata.* La disposizione soppressa riconosceva alla persona offesa il diritto - strettamente inerente all'uso di Internet e degli archivi *on line* dei giornali cartacei - di ottenere l'eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge recano modifiche al codice di procedura penale. In particolare, l'articolo 3 aggiunge un comma (3-bis) all'articolo 427 c.p.p., relativo alla **condanna del querelante** alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso. *La Camera dei deputati, ripristinando la formulazione già approvata in prima lettura, ha disposto che il giudice possa irrogare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso di querela temeraria, da versare*

*alla cassa delle ammende.* Il testo approvato dal Senato faceva invece espresso richiamo alla temerarietà della querela e alla condanna - aggiuntiva rispetto a quanto già previsto - al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

L'articolo 4, *non modificato dall'altro ramo del Parlamento*, modifica l'articolo 200 c.p.p., estendendo la disciplina del **segreto professionale** anche ai giornalisti pubblicisti iscritti al rispettivo albo.

L'articolo 5, *modificato dalla Camera dei deputati*, interviene sull'articolo 96 del codice di procedura civile per introdurre una **responsabilità civile aggravata** a carico di colui che promuove un'azione risarcitoria temeraria per diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *on line* o della radiotelevisione. Con l'inserimento di un comma, la riforma prevede che in tutti i casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *on line* o della radiotelevisione il giudice, nella determinazione della somma equitativamente determinata a carico della parte soccombente, deve tenere conto in particolare dell'entità della domanda risarcitoria.

Infine, *nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato inserito nel provvedimento un'ulteriore disposizione*, l'articolo 6, che, modificando l'articolo 2751-bis del codice civile, riconosce la qualifica di **privilegio generale sui mobili al credito del direttore responsabile o dell'autore della pubblicazione**, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna per diffamazione, nei confronti del proprietario della pubblicazione o dell'editore, salvo nei casi in cui sia stata accertata la natura dolosa della condotta del giornalista o del direttore. La disposizione rafforza così le garanzie per il giornalista che abbia adempiuto all'obbligazione per il risarcimento del danno, rispetto all'eventuale fallimento dell'editore/proprietario della pubblicazione, dal quale deve recuperare - in quanto obbligati in solido - parte di quanto pagato.

Si ricorda che l'articolo 11 della legge sulla stampa stabilisce che, per i reati commessi col mezzo della stampa, sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore. Si tratta di una responsabilità per fatto altrui rispetto alla quale la Cassazione (Sez. III civile, sentenza 10 settembre 1995, n. 9892

S.E.P. c. Buscaglia e altri) ha affermato che "Il proprietario e l'editore, essendo responsabili civilmente per i danni conseguenti ai reati commessi col mezzo della stampa in solido con il direttore e l'autore dell'articolo, sono obbligati per l'intero nei confronti del danneggiato, ai sensi dell'articolo 1292 c.c., ma con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri coobbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate".

## Breve quadro normativo vigente

La tutela dell'onore nell'ordinamento italiano è assicurata dal **combinato disposto di una serie di previsioni contenute nel codice penale e nella legislazione speciale**: la materia è disciplinata, da un lato, dagli articoli 594 e seguenti del codice penale e, dall'altro, da alcuni articoli della **legge 8 febbraio 1948, n. 471** c.d. legge sulla stampa e sul sistema radiotelevisivo (articolo 30 della legge n. 223 del 1990). Di indubbio rilievo è, poi, per la stretta connessione con la tematica della diffamazione a mezzo stampa, l'articolo 57 del codice penale, nel quale trova fondamento la responsabilità del direttore.

Più nel dettaglio il **reato di diffamazione**, di cui all'articolo 595 del codice penale, consiste nel fatto di chiunque, fuori dai casi di ingiuria di cui all'articolo 594 c.p., comunicando con più persone offende l'altrui reputazione. La pena prevista dal codice per la diffamazione, reato **punibile a querela** della persona offesa (articolo 597 c.p.) consiste, nell'ipotesi "semplice" del primo comma, nella **multa da 258 a 2.582 euro ovvero nella permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o nel lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi**. Il secondo comma dell'articolo 595 sanziona l'offesa consistente nell'**attribuzione di un fatto determinato** con le stesse sanzioni dettate dal primo comma. Il terzo comma prevede la pena della **reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro se l'offesa è recata col mezzo della stampa** o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. *Ratio* dell'aggravante sta nella peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità rispetto al mezzo privato di comunicazione, nello spazio e nel tempo.

Se diffamato è, invece, un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza

od una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate (fino ad un terzo, *ex* articolo 64 c.p.).

Per la definizione dei termini **stampa e stampati** a fini penalistici si fa comunemente riferimento a quella dettata, ad altri fini, dall'articolo 1 della citata legge sulla stampa del 1948, mentre con l'espressione *altro mezzo di pubblicità*, secondo l'interpretazione dottrinarina comune, si intendono tutti gli altri mezzi divulgativi, diversi dalla stampa, quale la trasmissione radiofonica o televisiva, la rappresentazione cinematografica, la circolare diretta ad ampia cerchia di persone, le grida, canti, annunci o espressioni amplificate dall'altoparlante o megafono in pubbliche manifestazioni o spettacoli. Per *atto pubblico*, infine, dovrebbe intendersi non soltanto quello in senso formale, ma qualsiasi atto destinato alla pubblicità. Stante l'uso privilegiato della stampa come mezzo di commissione dell'illecito, **la disciplina contenuta nella citata legge del 1948**, contenendo disposizioni speciali sulla diffamazione, **si integra con quella codicistica penale e civile**.

Mentre la diffamazione aggravata per l'attribuzione di un fatto determinato prevede, come detto, la pena della reclusione fino a 2 anni o la multa fino a 2.065 euro (dal 2000 sostituita dalla multa da 258 a 2.582 euro ovvero dalla permanenza domiciliare da 6 giorni a 30 giorni o dal lavoro di pubblica utilità per un periodo da 10 giorni a 3 mesi), più grave risulta la sanzione per l'identica fattispecie quando l'illecito è commesso con il mezzo della stampa: ai sensi dell'**articolo 13** della legge n. 47 del 1948, infatti, **la diffamazione a mezzo stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, comporta la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a 258 euro**. L'articolo 8 della legge sulla stampa reca inoltre la disciplina per le **risposte e le rettifiche**. Prevede infatti che il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Sul versante civilistico, la legge sulla stampa, all'articolo 11, prevede che per i reati commessi col mezzo della stampa sono **civilmente responsabili**, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore.

Secondo l'articolo 12 della legge, poi, il diffamato a mezzo della stampa può chiedere, oltre il risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 185 c.p., un'ulteriore somma a titolo di riparazione, la cui entità è determinata dal giudice in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato.

In merito al tema della diffamazione a mezzo stampa va ricordato che la dottrina e la giurisprudenza (a partire dalla storica sentenza della Cassazione 18 ottobre 1984, n. 5259) sono ormai concordi nel riconoscere che l'esercizio del diritto di cronaca integri gli estremi della causa di giustificazione di cui all'articolo 51 c.p. (Esercizio di un diritto), in quanto inerente alla libertà di manifestazione del pensiero ed alla libertà di stampa riconosciute dall'articolo 21 della Costituzione. Esso, pertanto, può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione purché vengano rispettati determinati limiti che sono stati individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza:

- nella verità delle notizia pubblicata (vale a dire nella corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati);
- nell'utilità sociale dell'informazione, in relazione all'attualità e rilevanza dei fatti narrati;
- nell'esigenza che l'informazione sia mantenuta nei limiti della obiettività e della serenità e in una forma espositiva necessariamente corretta (requisito della continenza).

Va infine richiamata, come anticipato, la disciplina di cui all'**articolo 57** del codice penale in tema di **reati commessi col mezzo della stampa periodica**. Secondo tale disposizione "salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la

pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”.

a cura di C. Andreuccioli

**L'ultima nota breve:**

*Disegno di legge A.S. n. 1978  
"Modifica all'articolo 28 della  
legge 4 maggio 1983, n. 184, e  
altre disposizioni in materia di  
accesso alle informazioni sulle  
origini del figlio non riconosciu-  
to alla nascita"  
(n. 83 - luglio 2015)*

**nota breve**

sintesi di argomenti di attualità  
del Servizio Studi del Senato

I testi sono disponibili alla pagi-  
na:

<http://www.senato.it> – leggi e  
documenti – dossier di documen-  
tazione. Servizio studi – note  
brevi

[www.senato.it](http://www.senato.it)